



Città di Modica

www.comune.modica.rg.it

IL SINDACO

N _____ O.R.

Del _____

OGGETTO: Deroa per il superamento dei limiti dall'inquinamento acustico, derivante dall'attività di intrattenimento musicale prevista dal 1 al 3 agosto 2025 – Evento "Campionato di Beach Volley tappa Gold - Marina di Modica.

IL SINDACO

Premesso che nell'ambito delle iniziative proposte dalle Associazioni sportive finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, l'Amministrazione comunale con atto n. 293 del 28.07.2025 ha concesso il patrocinio all'evento denominato "Campionato di Beach Volley tappa Gold" organizzato dalla società sportiva "I Soci Volley", da tenersi a Marina di Modica nel periodo 1-3 agosto 2025;

Considerato che all'interno dell'iniziativa sono previsti momenti di intrattenimento musicale;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende contribuire efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, offrendo al contempo ai giovani la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali;

Rilevato che tali attività possono però costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

Ritenuto opportuno temperare opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell'utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti, disciplinando specificatamente la fascia oraria di diffusione sonora e musicale nonché il rispetto dei limiti delle emissioni sonore in occasione dell'intrattenimento musicale previsto;

Vista la Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 che definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

Visto l'art. 6 (Competenze dei Comuni) comma 1 lett. h) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, il quale recita che è di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti, *"l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso"*;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 175 del 09.07.2024 ad oggetto "Approvazione Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico";

Visto il verbale della Commissione pubblico spettacolo del 31.07.2025;

Ritenuto opportuno il ricorso all'adozione del presente provvedimento relativo ad una temporanea deroga al limite delle emissioni sonore per le attività di intrattenimento musicale inseriti nell'evento "Campionato di Beach Volley tappa Gold" organizzato dalla società sportiva "I Soci Volley" da tenersi a Marina di Modica nel periodo 1-3 agosto 2025;

Visto il D.P.C.M. 16 novembre 1999 nr 215, "Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori o limite delle sorgenti sonore";

Visto il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il DPR nr 227/211;

Visto il D.lgs. nr 42/2017

Visti gli artt. n.n. 9-68-69- e 80 del T.U.L.P.S.

AUTORIZZA

in forza di quanto sopra premesso la deroga ai limiti di emissione sonora con superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale di cui alla delibera n. 175 del 09.07.2024, derivante dalle attività di intrattenimento musicale inseriti nell'evento denominato "Campionato di Beach Volley tappa Gold" organizzato dalla società sportiva "I Soci Volley", da tenersi a Marina di Modica nel periodo 1-3 agosto 2025.

DISPONE

- che la deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
- che la presente disposizione viene rilasciata in deroga alle disposizioni vigenti, esclusivamente per l'evento in oggetto e per il periodo temporale sopra indicato.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. n 3, comma 4 della L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni dalla stessa data della pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia notificato a mezzo pec alla società sportiva "I Soci Volley" in atti meglio generalizzata;
- che la presente Ordinanza sia notificata all'A.R.P.A. Sicilia, alla Polizia di Stato, al Comando Compagnia Carabinieri di Modica, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Modica, al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Commercio dell'Ente e all' Ufficio Ecologia e Ambiente.
- che la presente Ordinanza sia Pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul sito internet dell'Ente;

*Da Palazzo San Domenico
Modica 31.07.2025*

*Il Sindaco
Maria Monisteri Caschetto*



MONISTERI
CASCHETTO
MARIA
31.07.2025
13:10:28
GMT+02:00